

**CONTRATTO AZIENDALE**  
**sui criteri di accesso agli ammortizzatori sociali di cui all'art. 19 del D.L. n. 18/2020**  
**per il personale di cui al CCPL personale Fondazioni l.p. n. 14/2005 e ss.mm.**  
**durante il periodo di emergenza sanitaria "COVID-19"**

Il giorno 29 aprile 2020 in modalità telematica "videoconferenza"

TRA

**la Fondazione Edmund Mach** – codice fiscale e partita IVA 02038410227, con sede in San Michele all'Adige (TN), via Edmund Mach 1 (da qui innanzi "Fondazione"), rappresentata dal Direttore generale, ing. Mario Del Grosso Destrieri, nato a Milano il 14 maggio 1972, domiciliato per la carica presso la Fondazione, il quale interviene ed agisce al presente atto giusta procura conferita dal Presidente ed autenticata in data 26 settembre 2019, repertorio n. 18640, atto n. 12880;

E

in rappresentanza dei lavoratori della Fondazione Edmund Mach, le organizzazioni sindacali come di seguito rappresentate:

per la CGIL: Groff Luciano, Perini Matteo, Zottele Fabio;

per la CISL: Tomasi Luca, Zanoni Leonardo;

per la UIL: Stefanini Marco, De Ros Giorgio,

**PREMESSO CHE:**

- il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (DECRETO "CURA ITALIA") ed in particolare l'art. 19 disciplina l'estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali (trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario) per tutto il territorio nazionale durante l'emergenza sanitaria "COVID-19";
- in base al disposto del predetto art. 19:
  - i datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono ricorrere ai precitati ammortizzatori sociali per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 per una durata massima di nove settimane;
  - i datori di lavoro sono dispensati dalla specifica procedura di comunicazione e consultazione sindacale prevista dalla normativa per il ricorso al trattamento ordinario di integrazione salariale, fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, da effettuare entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva da parte del datore di lavoro (l'INPS nel messaggio n. 1287 di data 20 marzo 2020 ha specificato che ai fini dell'accoglimento della domanda sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda stessa);
  - la domanda di integrazione salariale ordinaria e di assegno ordinario non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 148/2015 ovvero alle specifiche causali previste normativa per il ricorso (relazione tecnica);
- il personale della Fondazione di cui al CCPL personale Fondazioni l.p. n. 14/2005 e ss.mm. (da qui innanzi "CCPL FEM"), il personale docente e il personale giornalista è iscritto al Fondo di solidarietà bilaterale del Trentino Alto Adige, che, ai sensi del predetto art. 19 del D.L. n. 18/2020,

garantisce l'erogazione dell'assegno ordinario con le medesime modalità previste dallo stesso articolo;

- l'attività svolta dal personale docente e dal personale giornalista viene svolta in modalità a distanza e quindi non si rende necessario il ricorso all'ammortizzatore sociale in questione;
- l'attività lavorativa del personale CCPL FEM ha subito, in relazione all'emergenza sanitaria ed alle conseguenti misure di sicurezza, una sospensione/riduzione temporanea di attività in alcuni specifici settori lavorativi;
- la Fondazione predilige e favorisce la piena e regolare prosecuzione delle attività lavorative al fine di garantire lo svolgimento delle attività istituzionali e il correlato mantenimento dei livelli retributivi in essere, nel pieno rispetto della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, che costituisce il bene primario da tutelare;
- in data 25 marzo 2020, successivamente all'entrata in vigore del precitato D.L. n. 18/2020, è stato effettuato un confronto con le organizzazioni sindacali aziendali in videoconferenza al fine di condividere i criteri di gestione del personale e di attivazione degli ammortizzatori sociali di cui al presente accordo;
- successivamente al confronto sono state emanate le Linee di Indirizzo per la gestione del personale durante l'emergenza Coronavirus Covid-19 prot. n. 0002153 di data 27 marzo 2020;
- dall'attivazione dell'emergenza sanitaria COVID-19 il Direttore generale e il Responsabile della Ripartizione Organizzazione e Risorse Umane effettuano un confronto di norma settimanale con le organizzazioni sindacali aziendali e le R.L.S.;
- in data 17 marzo 2020 la Fondazione ha trasmesso il "Protocollo Operativo sicurezza della Fondazione Edmund Mach "Emergenza Coronavirus Covid-19" e successivi aggiornamenti;
- con l'art. 41 del D.L. n. 23 di data 8 aprile 2020 le disposizioni di cui al sopraccitato art. 19 del D.L. n. 18/2020 sono state estese anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020;

CONVENGONO E SIGLANO IL SEGUENTE:

### **CONTRATTO AZIENDALE**

**sui criteri di accesso agli ammortizzatori sociali di cui all'art. 19 del D.L. n. 18/2020 per il personale di cui al CCPL personale Fondazioni l.p. n. 14/2005 e ss.mm. durante il periodo di emergenza sanitaria "COVID-19"**

#### **Art. 1 – Presupposti**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Il presente accordo viene redatto e sottoscritto al fine di disciplinare i criteri e le procedure di ricorso all'ammortizzatore sociale di cui all'art. 3 tenendo conto che la Fondazione predilige e favorisce la piena e regolare prosecuzione delle attività lavorative, al fine di garantire lo svolgimento delle attività istituzionali e il correlato mantenimento dei livelli retributivi in essere. In tale ottica la Fondazione, nel pieno rispetto della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, che costituisce il bene primario da tutelare, impronta la gestione del personale della Fondazione sui seguenti due indirizzi:
  1. in generale per quanto possibile riduzione al minimo della prestazione lavorativa in sede e quindi privilegiare fortemente il lavoro a distanza (gestione agile delle attività e telelavoro) anche per lo svolgimento di attività di formazione, autoformazione, con la predisposizione di un piano delle attività su base settimanale articolato su obiettivi giornalieri;
  2. nel caso in cui non sia possibile utilizzare il lavoro a distanza, non sia richiesto il lavoro in sede e non sia possibile l'utilizzo dei dipendenti presso altre strutture, intervengono gli ammortizzatori sociali di cui all'art. 3, previa utilizzo dei giorni di ferie dell'anno precedente, delle ore recupero e delle ore di saldo lavoro.

#### **Art. 2 – Ambito di applicazione e durata**

1. Il presente accordo si applica a tutto il personale della Fondazione di cui al CCPL personale Fondazioni di cui alla legge provinciale n. 14/2005 (da qui innanzi "personale CCPL FEM"), assunto fino al 17 marzo 2020, per la copertura delle ore di sospensione lavorativa o di riduzione di attività che cadono nel periodo

dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, in relazione alla causale “Covid-19”, fino ad un massimo di nove settimane, anche non continuative, salvo diversi termini o durate eventualmente fissati dalla successiva normativa.

### **Art. 3 – Criteri e procedura di attivazione dell’ammortizzatore sociale “assegno ordinario del Fondo di solidarietà bilaterale del Trentino Alto Adige”**

1. La richiesta di attivazione dell’ammortizzatore sociale viene avanzata dal Dirigente/Responsabile di Ripartizione della Fondazione dopo aver valutato:

- la non compatibilità dell’attività del dipendente con il lavoro a distanza;
- la situazione dell’attività dello specifico settore lavorativo del dipendente (unità, ufficio, ...) e la percentuale di riduzione o sospensione ed eventuali turni di rotazione tra dipendenti con le medesime mansioni;
- che non vi siano progetti speciali o attività non ricorrenti o attività lavorative di interesse del Centro/Ripartizione, compatibili con le mansioni del dipendente, per il cui svolgimento sia anche possibile l’adibizione al lavoro a distanza.

Nella richiesta vengono individuati i giorni lavorativi per i quali attivare l’ammortizzatore sociale.

2. La Ripartizione ORU verifica la richiesta:

- a) valutando la possibilità di assoggettare il dipendente allo svolgimento della propria prestazione lavorativa presso altre strutture della FEM;
- b) controllando gli utilizzi dei residui ferie anni precedenti, recuperi e saldi;
- c) valutando, in collaborazione con il dipendente, la possibilità di accedere ad altre forme di permesso/congedo funzionali alla richiesta (ferie anno in corso, congedo parentale e/o aspettativa non retribuita figli (art 42, comma 11 CCPL FEM) con possibilità di utilizzo oltre i 3 anni e fino ai 12 anni di vita del figlio; congedo straordinario COVID-19; aspettativa non retribuita per motivi personali (art. 44 bis CCPL FEM) con utilizzo anche frazionato a giorni).

Qualora le predette verifiche abbiano esito negativo, la Ripartizione ORU attiva l’ammortizzatore sociale “assegno ordinario del Fondo di solidarietà bilaterale del Fondo Trentino Alto Adige” per le ore non lavorate dei giorni lavorativi richiesti.

### **Art. 4 – Liquidazione in via anticipata dell’ammortizzatore sociale dalla Fondazione**

1. Tenendo conto di quanto disposto dall’art. 19, comma 5, del D.L. n. 18/2020 la Fondazione anticipa al personale gli importi dell’ammortizzatore sociale di cui all’art. 3 con il cedolino stipendiale provvedendo poi al relativo recupero con le denunce previdenziali.

### **Art. 5 - Rendicontazione e confronto con le organizzazioni sindacali**

1. La Ripartizione Organizzazione e Risorse Umane procede settimanalmente a rendicontare alle organizzazioni sindacali aziendali le unità di personale, distinte per qualifica e per struttura, per le quali è stato attivato l’ammortizzatore sociale di cui all’art. 3 ed i relativi giorni per i singoli mesi.

2. Il Direttore generale e il Responsabile della Ripartizione Organizzazione e Risorse Umane della Fondazione effettuano di norma un incontro settimanale di confronto con le organizzazioni sindacali aziendali e le R.L.S. durante il periodo dell’emergenza sanitaria.

San Michele all’Adige, il 29 aprile 2020.

Fondazione Edmund Mach – rappresentata dall’ing. Mario Del Grosso Destrieri      FIRMATO IN ORIGINALE

RSA CGIL – rappresentata da Groff Luciano, Perini Matteo, Zottele Fabio      FIRMATO IN ORIGINALE

RSA CISL – rappresentata da Tomasi Luca, Zanoni Leonardo

FIRMATO IN ORIGINALE

RSA UIL – rappresentata da Stefanini Marco, De Ros Giorgio

FIRMATO IN ORIGINALE